

UNIONE MONTANA  
SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI  
INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 113 DEL NUOVO CODICE DEGLI  
APPALTI (DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI giunta n. 41 del 06.06.2017

**Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del  
nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50)**

*Ug* *B*

**Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice degli appalti).
2. Il presente regolamento si applica per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, espletate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

**Art. 2. Determinazione della quota di incentivazione**

1. E' istituito il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti costituito in misura massima del 2,0% dell'importo del lavoro, opera, fornitura o servizio.
  - L'80 % delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra è ripartito tra il personale dell'ente che svolge le funzioni tecniche previste al comma 2 dell'art 113 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri individuati nel seguito.
  - Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti.
2. La percentuale effettiva è stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo indicate di seguito:

CLASSE DI IMPORTO		PERCENTUALE
DA	A	
€ -	€ 500.000,00	2,00%
€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	1,90%
€ 1.000.000,00	€ 5.000.000,00	1,70%
€ 5.000.000,00	-	1,50%



3. Il fondo è costituito in percentuale sull'importo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto delle somme a disposizione dell'amministrazione.
4. Il fondo destinato al personale è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera/lavoro/fornitura o servizio.

**Art. 3. Interventi che accedono all'incentivazione**

Le funzioni tecniche che accedono all'incentivazione sono quelle che riguardano tutte le acquisizioni del lavoro, opera, fornitura o servizio coerenti con i documenti programmatici dell'Unione e con il bilancio pluriennale, nonché quelli delegati dai Comuni.

**Art. 4. Ripartizione del Fondo di incentivazione**

1. La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:



ATTIVITA'	% DI RIPARTIZIONE	% MASSIMA PER EVENTUALI COLLABORATORI
Responsabile del Procedimento	45	15
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5	
Verifica preventiva dei progetti	5	5
predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10	10
Direzione Lavori o direzione dell'esecuzione	25	10
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5	
Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità	5	
TOTALE	100	40

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal segretario/responsabile dell'area competente, su proposta del responsabile del procedimento, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
3. A fronte di eventuali incrementi non giustificati dei tempi o dei costi connessi alla singola opera o lavoro, servizio e fornitura, il segretario/responsabile dell'area competente può procedere alla riduzione della relativa quota parte del fondo.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo riservato all'ente.
5. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.
6. Per i compiti svolti dal personale dell'ente nell'ambito della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta in accordo con gli enti che usufruiscono del servizio, una quota parte massimo del 25 % dell'incentivo previsto dall'art. 2.

**Art. 5. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia**

1. In caso di Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 175 del codice dei contratti, l'incentivo viene riconosciuto sull'importo a consuntivo.

**Art. 6. Disposizioni finali**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione di Giunta della Comunità Montana n. 14 del 15 marzo 2001.

**Art. 7. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.